

Gli acconti d'imposta di novembre 2014

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Da tempo immemorabile il legislatore fiscale ci ha abituati a finanziare la spesa pubblica anticipando le imposte future.

Vengono definiti acconti d'imposta, ma, nella realtà, li potremo definire l'anticipazione di un anno del versamento del saldo.

Ancor peggio, come quest'anno, quando gli acconti da versare sono pari al più del 100% di quanto dovuto nell'anno precedente.

Ed ogni manovra, a causa della insufficiente fantasia di tecnici e politici, porta ad un ritocco in aumento delle somme da anticipare: ciò dovuto al principio di cassa con cui è formato il bilancio statale.

In questo intervento cercheremo di fare il punto delle modalità di calcolo e dell'ammontare delle somme da versare.

ACCONTI D'IMPOSTA

Come previsto dalla norma, ogni contribuente è tenuto a versare anticipatamente un acconto riguardante il periodo d'imposta dell'anno in corso. Per il calcolo delle quote da versare è necessario verificare le percentuali di acconto stabilite dalle norme e la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.

Viene utilizzata la dichiarazione dell'anno precedente in quanto, trattandosi di un acconto per l'anno in corso e quindi di un periodo non ancora concluso, non si è a conoscenza del reddito che il contribuente dichiarerà. Viene, però, lasciata la libertà allo stesso di ricalcolare gli acconti in funzione di minori previsioni reddituali.

TERMINI DI VERSAMENTO PER GLI ACCONTI DI NOVEMBRE DOVUTI PER IL 2014

È stato stabilito come periodo di versamento della seconda rata (o unica per coloro che abbiano optato di farne una sola) degli acconti IRPEF, IRES e IRAP riguardanti il periodo d'imposta 2014, deve essere effettuato dal 01.01.2014 al 01.12.2014 (essendo festivo il 30 novembre).

La scadenza di novembre tocca i soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri vige la norma di versamento della rata dell'acconto entro l'undicesimo mese dell'esercizio o periodo di gestione.

Gli esercizi sociali che hanno una durata maggiore o inferiore ai 12 mesi, devono essere considerati come unico periodo d'imposta ai fini della determinazione degli acconti.

MISURE DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2014

Il D.L. n. 76/2013 è andato a ritoccare l'ammontare degli acconti che vengo rimodulati secondo quanto esposto nella tabella sottostante.

ACCONTI 2014 – MISURE		
TIPO D'IMPOSTA		PERCENTUALI POST D.L. N. 76/2013
IRPEF		100%
IRES		101,50%
IRAP (persone fisiche e società di persone)		100%
IRAP (soggetti IRES)		101,50%

ACCONTO IRPEF

L'acconto deve essere versato entro i termini previsti, in due momenti diversi o in un solo momento, in base all'importo da versare. In particolare, gli acconti relativi all'IRPEF devono essere versati in due rate di cui:

- la prima, pari al 40% dell'acconto complessivo, deve già essere stata pagata entro i tempi predisposti per il versamento del saldo della dichiarazione presentata per il precedente esercizio;
- la seconda, è pari al restante 60% del complessivo acconto dovuto.

L'acconto IRPEF, da corrispondere per l'anno 2014, è da calcolare prendendo a riferimento il rigo RN33 del modello UNICO 2014 PF e in particolare si deve tener conto che:

- non è dovuto acconto, se tale rigo è inferiore o uguale a euro 51,00;

- se l'importo di RN33 è compreso tra 52,00 e 257,00, l'acconto va versato in soluzione unica entro il 1° dicembre;
- se l'importo è maggiore di euro 258,00, si deve versare l'acconto in due rate, la prima assieme al saldo del periodo precedente e la seconda entro il 01.12.2014.

L'ammontare totale dell'acconto IRPEF 2014 è pari al 100% dell'importo presente nel rigo RN33 "Differenza" del modello UNICO 2014 PF.

Schematizzando:

RIGO RN33 "DIFFERENZA"	ACCONTO IRPEF 2014
Non superiore a euro 51,00	Non dovuto
Superiore a euro 51,00 ma non a euro 257,00	Versamento in un'unica soluzione entro il 01.12.2014
Superiore ad euro 258,00	Versamento in due rate: <ul style="list-style-type: none"> • la prima pari al 40% del rigo RN33 entro il 16.06.2014 o 16.07.2014 (applicando la maggiorazione dello 0,40%); • la seconda pari al 60% del rigo RN33 entro il 01.12.2014

Versamento dell'acconto in base al metodo storico

L'acconto IRPEF dovuto va calcolato prendendo l'ammontare del debito fiscale del 2013, al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite, moltiplicato per la percentuale prevista per gli acconti di tale imposta.

Le percentuali sono state descritte nella tabella relativa agli acconti del 2014.

ACCONTO PER CEDOLARE SECCA

In base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, Decreto Legislativo del 03.2011, n. 23, la percentuale dell'acconto della cedolare secca è pari al 95%. La percentuale si applica all'imposta dovuta per l'anno precedente, in questo caso del 2013, indicata nel modello UNICO 2014 (rigo RB 11 – colonna 3).

Le regole per i versamenti minimi e dello spalmò su due rate prendono a riferimento gli importi previsti per l'IRPEF. Si riporta, comunque, una tabella riepilogativa:

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2014			
ACCONTO		RATE	SCADENZA
95% dell'imposta dovuta l'anno precedente (rigo RB11, colonna 3)	Minore o pari a euro 257,00	Unica rata	01.12.2014
	Superiore o pari a euro 258,00	1ª rata (40% del 95% = 38%)	entro il 16.06.2014 o 16.07.2014 (con lo 0,40%)
		2ª rata (60% del 95% = 57%)	01.12.2014

ACCONTO IRES

Utilizzando il metodo storico, l'ammontare dell'acconto IRES 2014 è pari al 101,50% (come già indicato nella tabella precedente) dell'importo "IRES dovuto o differenza a favore del contribuente" esposto nei righe:

- RN17 del modello UNICO 2014 SC;
- RN28 del modello UNICO 2014 ENC.

L'ammontare totale dell'acconto IRPEF 2014 è pari al 101,50% e, a seconda dell'importo indicato nel rigo citato, il versamento dell'acconto potrebbe:

- non essere dovuto;
- effettuarsi in un'unica soluzione;
- essere versato in due rate.

Schematizzando:

RIGO RN17 RIGO RN28	ACCONTO IRES 2014
Fino a euro 20,00	Non dovuto
Da euro 21,00 a euro 253,00	Versamento in unica soluzione entro il 01.12.2014 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (entro l'ultimo giorno dell'11° mese dell'esercizio negli altri casi)
Da euro 254,00	Versamento in due rate: <ul style="list-style-type: none"> • pari al 40,60% (40% del 101,50%) entro il 16.06.2014 o 16.07.2014 (con lo 0,40%) se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari; • pari al 60,90% (60% del 101,50%) entro il 01.12.2014 se l'esercizio coincide con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari

ACCONTO IRAP

L'ammontare dell'acconto IRAP 2014 segue le medesime regole che il soggetto deve applicare per le imposte sul reddito (IRPEF o IRES). Per il calcolo si farà riferimento all'importo riportato in "Totale imposta" esposto nel rigo IR21 del modello IRAP 2014. Il versamento andrà fatto con le regole che vedremo, considerandolo nelle seguenti misure:

- per i soggetti IRPEF: per il 100% di quanto esposto nel rigo IR21;
- per i soggetti IRES: per il 101,50% di quanto esposto nel rigo IR21.

Anche l'acconto IRAP può essere dovuto in un unico versamento o in due rate annue in base all'ammontare dell'importo dovuto. Le regole da applicare sono le stesse sopra esposte con riferimento all'acconto IRPEF se il soggetto interessato è gravato da Imposta sulle Persone Fisiche, o all'acconto IRES se il soggetto in questione è gravato dall'Imposta sulle Società di Capitali.

Per il comparto agricolo si ricorda che vi è un regime di esonero dall'IRAP per i soggetti che, applicando le disposizioni dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633/72, hanno conseguito un volume d'affari non superiore ad euro 7.000. Al contrario, sono interessati da assoggettamento ad IRAP gli agricoltori che, avendo superato nel 2013 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli elencati nella tabella allegata "A/1", non possono fruire di tale regime di esonero.

www.commercialistatelematico.com

In sintesi l'acconto:

- non è dovuto da parte dei produttori agricoli in regime di esonero per il 2013 (ex articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633/72) che non hanno superato in tale anno il limite di euro 7.000 di volume d'affari;
- interessa coloro che, avendo superato nel corso del 2013 il limite di 1/3 delle cessioni di beni diversi da quelli della tabella "A/1", non possono usufruire del regime di esonero dal 2013.

IL METODO PREVISIONALE

Il metodo alternativo a quello storico è il previsionale. In base a tale modalità l'acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito o del valore della produzione ai fini IRAP che si presume di conseguire nel 2014. In particolare, se il contribuente prevede di conseguire un reddito / valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2013, è possibile:

- versare un acconto inferiore a quello risultante con il metodo storico;
- non effettuare alcun versamento.

È proprio questo il metodo che viene prescelto in un momento di crisi come questo, in cui si prevede che il reddito sia inferiore a quello del periodo precedente. Metodo che comunque non è privo di rischi. Infatti, se la previsione risultasse errata e, conseguentemente il contribuente avesse versato un'imposta minore di quella dovuta, l'Ufficio addebiterà una sanzione per insufficiente versamento pari al 30% della minore imposta versata.

Al contribuente resta comunque la possibilità di "sistemare" il minor versamento utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.

ESONERATI DAGLI ACCONTI

In alcuni casi i contribuenti non sono tenuti a effettuare il versamento degli acconti. In sintesi vediamo di ricordare quelle che sono tali ipotesi:

1. soggetti che nel 2013 hanno cessato ogni attività e non possiedono altri redditi imponibili dai quali possa scaturire un'imposta sui redditi;
2. soggetti che nel 2013 non possedevano redditi ed hanno iniziato un'attività d'impresa o di lavoro autonomo nel corso del 2014;
3. coloro che nel 2014 (per i redditi 2013) non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati;

4. gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo compreso fra il 01.01.2014 ed il 30.11.2014, in quanto l'obbligo di versamento degli acconti non si trasferisce sugli eredi (C.M. n. 96 del 1997).

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Entro il prossimo 01.12.2014 si dovrà effettuare il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto 2014. Diversamente da quanto previsto per il versamento del primo acconto, il secondo acconto non può essere rateizzato, ma, al contrario, andrà versato in soluzione unica. Il pagamento sarà eseguito con modalità telematiche da tutti i soggetti possessori di partita IVA utilizzando il modello F24.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO	PERIODO DI RIFERIMENTO
Acconto IRPEF	4034	2014
Acconto IRES	2002	2014
Acconto IRAP	3813	2014
Acconto imposta sostitutiva minimi	1799	2014

Per il versamento dell'IRAP, in sede di compilazione del modello F24, va indicato, come di consueto, anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.

Nel caso in cui l'attività sia svolta in più Regioni / Province autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione / Provincia autonoma per la quale risulta l'imposta netta più elevata nel quadro IR. Sarà onere dell'Amministrazione Finanziaria effettuare la corretta ripartizione fra le Regioni / Province autonome ed operare i conseguenti conguagli.

Compensazione

Come noto, per il versamento dell'acconto 2014, il contribuente può utilizzare la compensazione verticale od orizzontale:

- compensazione verticale: si attua utilizzando imposte / contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore (esempio: credito IRPEF / IRES 2013 con acconto IRPEF / IRES 2014), senza la necessità di utilizzare il modello F24;

- compensazione orizzontale: si attua utilizzando imposte / contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (esempio: credito IVA 2013 con acconto IRAP 2014). Deve essere compilato il modello F24.

Si ricorda, per quanto riguarda il credito IVA, della necessità, utilizzando importi superiori a euro 15.000 di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA.

Dovrà essere poi osservata la nuova disposizione che stabilisce anche per i non titolari di partita IVA (privati) di effettuare il pagamento secondo le seguenti regole:

RISULTANZA DEL MODELLO F24	CONTRIBUENTE	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
F24 con saldo a zero	<ul style="list-style-type: none"> • Titolare di partita IVA • Privato 	Entratel – Fisconline
F24 a debito <u>con</u> compensazione	<ul style="list-style-type: none"> • Titolare di partita IVA • Privato 	<ul style="list-style-type: none"> • Entratel – Fisconline • <i>Remote-home banking</i>
F24 a debito <u>senza</u> compensazione	Titolare di partita IVA	
F24 a debito <u>senza</u> compensazione <u>con saldo maggiore a euro 1.000</u>	Privato	
F24 a debito <u>senza</u> compensazione <u>con saldo NON superiore a euro 1.000</u>	Privato	<ul style="list-style-type: none"> • Entratel – Fisconline • <i>Remote-home banking</i> • <u>Cartacea</u>
F24 <u>precompilato dall'Ente senza compensazioni</u>	Privato	

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come noto, il mancato o insufficiente versamento degli acconti può essere sanato aderendo all'istituto del ravvedimento operoso. A seguito delle manovre estive, ed in particolare delle previsioni dell'articolo 23, comma 31 del D.L. n. 98/2011, le fattispecie di sanatoria spontanea si possono così riassumere:

- “ravvedimento brevissimo”: 0,20% (1/15 di 1/10 del 30%) per ogni giorno di ritardo nel pagamento fino al 14° giorno successivo alla scadenza se il versamento delle sanzioni è contestuale al versamento delle imposte;
- “sanzione ridotta per piccoli ritardi”: 2,00% (1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo nel pagamento fino al 14° giorno successivo alla scadenza quando il contribuente effettua il versamento spontaneo delle imposte, ma non anche delle sanzioni e degli interessi;
- “ravvedimento breve”: 3,00% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- “ravvedimento lungo”: 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale si è compiuta la violazione.

Contestualmente, saranno versati gli interessi, calcolati a giorni nella misura dell’1%, ed indicati separatamente nel modello F24 con gli specifici codici tributo.

27 ottobre 2014
Gianfranco Costa